

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le agevolazioni

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Con la legge di bilancio per l'anno 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 230, la misura quotazione PMI era stata prorogata al 31/12/2021.

Con la legge di bilancio per l'anno 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 46, la misura era stata prorogata al 31/12/2022 con parziale modifica delle condizioni (la copertura dei costi, per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, era consentita sino ad un importo massimo di 200.000 euro).

Con la legge di bilancio per l'anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 395, la misura è stata prorogata al 31/12/2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l'ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ("DL Proroghe"), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, **la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024** (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell'anno 2024) ed è possibile chiedere un **credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro**.

Presentazione domande

Per le quotazioni avvenute nell'anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire **dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025**.

Per le modalità e le condizioni si rinvia a:

- [Decreto 23 aprile 2018](#) (pdf)
- [Istruzioni operative](#) (pdf) del 27 settembre 2024

La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Modulistica

- [Modulo di domanda](#) (docx)
- [Modulo 1 - Informazioni antimafia](#) (doc)
- [Modulo 2 - Informazioni antimafia](#) (doc)

Normativa

- Commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) e ss.mm.ii.
- [Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 aprile 2018](#) (pdf) che definisce le modalità e i criteri di concessione. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 4 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018.